

Allegato "B" all'atto Rep. N. 15237 Racc. N. 8070

STATUTO

Titolo I – Profili Generali

Art. 1 – Denominazione sede e emblema

E' costituita l'associazione denominata "Pubblica Assistenza Croce Verde di Reggio Emilia ODV", con sede in Reggio nell'Emilia, in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione". L' Associazione ha facoltà di istituire e sopprimere succursali, uffici, agenzie e rappresentanze sia in Italia sia all'estero.

L'emblema dell'Associazione è costituito da una bandiera bianca con croce verde nel mezzo con la scritta "Pubblica Assistenza Croce Verde di Reggio Emilia ODV".

Art. 2 – Principi associativi fondamentali

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, le attività di interesse generale previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si svolge in prevalenza a favore di terzi e della generalità della popolazione.

Art. 3 – Scopi associativi

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

Art. 4 – Attività

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge le seguenti attività:

- a) Servizi di trasporto sanitario e di emergenza-urgenza;
- b) Servizi di trasporto sanitario assistito;
- c) Servizi di trasporto sanitario non assistito;
- d) Servizi ambulatoriali;
- e) Servizio di trasporto di sangue e organi;
- f) assistenza sanitaria a eventi o manifestazioni;
- g) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n 104, e alla legge 22 giugno 2016 n 112 e

successive modificazioni;

- h) Servizi di trasporto sociale;
- i) Organizzazione, gestione, esecuzione di servizi sociali ed assistenziali per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- j) Iniziative di formazione e informazione sanitaria;
- k) Iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
- l) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- m) Protezione civile ai sensi delle leggi vigenti;
- n) Servizi strumentali ad Enti del Terzo settore;
- o) Attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

Il tutto nel rispetto delle norme vigenti in materia.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra previste, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5 – Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II - Soci

Art. 6 – Requisiti

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzione di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di

religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'Associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto e i regolamenti. L'aspirante associato dovrà produrre certificato medico che attesti la possibilità e la compatibilità, anche psicologica, di svolgere le attività di volontariato richieste, nonché certificato penale, secondo le indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo o da suo delegato.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, o al delegato dal Consiglio Direttivo allo svolgimento di tale attività secondo le direttive impartite dallo stesso Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti interni.

Il Consiglio Direttivo, o suo delegato sulla base di direttive chiare impartite dallo stesso Consiglio Direttivo, esamina le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; la deliberazione è annotata nel libro degli associati (o libro dei soci); il rigetto della domanda deve essere motivato; in caso di rigetto della domanda l'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio Direttivo o del suo delegato, proporre ricorso all'assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

I soci si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; nel rispetto di quanto disciplinato dal presente Statuto, dai regolamenti interni o ordini di servizio; i minori di età dai 16 ai 18 anni possono essere ammessi quali volontari dell'Associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la potestà genitoriale.

Gli associati si dividono nelle seguenti categorie: gli Associati Ordinari e gli Associati Onorari.

Gli Associati Ordinari sono i volontari, la cui attività è disciplinata da un apposito Regolamento interno.

Gli Associati Onorari sono il Sindaco del Comune di Reggio Emilia ed i Sindaci dei Comuni nel territorio dei quali esista una sede dell'Associazione o anche solo un centro assistenziale o ambulatoriale dell'associazione, il Prefetto e tutti coloro che saranno nominati dal Consiglio Direttivo; a questi ultimi non è attribuito nessun diritto od obbligo ed in particolare non godono del diritto di elettorato attivo o passivo.

I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.

Art. 7 – Diritti

I soci hanno diritto di:

1. Partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi.
2. Eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi.
3. Chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto.
4. Formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto.
5. Essere informati sull'attività associativa.
6. Esaminare i libri sociali

Art. 8 – Doveri

I volontari sono tenuti a:

1. Rispettare lo statuto, i regolamenti interni, gli ordini di servizio e le delibere degli organi associativi.
2. Non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione.
3. Impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 – Incompatibilità

Non possono essere volontari coloro che svolgono in proprio le medesime attività svolte dall'Associazione.

Non possono essere volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art. 10 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

1. Perde la qualità di socio per decadenza, il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.
2. Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente statuto, e/o dei regolamenti interni e/o degli ordini di servizio, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.
3. Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui ai punti 1 e 2 deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui ai punti 1 e 2, adottati dal Consiglio Direttivo, il socio può ricorrere all'assemblea, entro un mese dalla ricezione della comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, raccomandata a mano o PEC.

I provvedimenti di cui ai punti 1 e 2 sono esecutivi dal momento della ricezione della comunicazione di cui al

punto precedente, il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

Titolo III – Entrate, patrimonio, strumenti di rendicontazione

Art. 11 – Scritture contabili e bilancio

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, del presente statuto.

L'Associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Art. 12 – Esercizio finanziario ed entrate

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

1. Da contributi di privati.
2. Da rimborsi derivanti da convenzioni.
3. Da rimborsi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale.
4. Dai contributi dello Stato, di Enti Pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti.
5. Da liberalità, oblazioni, donazioni, eredità e lasciti testamentari.
6. Da rendite patrimoniali e finanziarie.
7. Da attività di raccolta fondi.
8. Da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione.
9. Da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'Associazione.
10. Da somministrazione occasionale di alimenti e bevande.
11. Da proventi derivanti da attività di interesse generale anche svolte quali attività secondarie e strumentali.
12. Da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4, comma 3.
13. Da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs 117/2017.

Art. 13 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del Terzo Settore.

Art. 14 – Bilancio Sociale

L'Associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo Settore e presso il Registro delle Imprese nei casi previsti dalla legge, ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Titolo IV – Organi Associativi

Art. 15 – Organi

Sono organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea degli Associati (o Assemblea dei Soci)
2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Presidente
4. L'Organo di Controllo
5. Il Revisore Legale dei conti
6. Il Comandante dei Volontari

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei componenti dell'organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 – Assemblea

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'Assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo

ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante o il solo verbalizzante se anche il Presidente è videocollegato.

Art. 17 – Convocazione dell'assemblea

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente a mezzo avviso scritto, da consegnare a mano agli associati o a mezzo posta, anche elettronica, almeno 10 giorni prima. In ogni caso l'assemblea si reputa regolarmente convocata qualora l'avviso di convocazione sia affisso nella sede sociale, in bacheca, almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita e altresì pubblicato sul sito dell'associazione almeno 10 giorni prima.

L'assemblea dei soci chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo deve essere convocata con avviso affisso nella sede sociale, in bacheca, almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data stabilita e altresì pubblicato sul sito dell'associazione almeno 40 (quaranta) giorni prima.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e per la seconda convocazione.

L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.

Art. 18 – Tempi e scopi della convocazione

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da almeno 25 (venticinque) associati ordinari, o comunque da almeno il 10% (dieci per cento) degli associati ordinari.

Art. 19 – Quorum Costitutivi e Deliberativi

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni relative a modifiche dello statuto sociale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei volontari presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei volontari con diritto di voto.

L'assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 20 – Adempimenti

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altra persona scelta dall'assemblea. In apertura dei propri lavori l'assemblea elegge un segretario e, ove occorrono, eventuali scrutatori.

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 21 – Validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica. Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Art. 22 – Intervento e Rappresentanza

Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.

Gli Associati ordinari possono farsi rappresentare solo da altri associati; ogni associato peraltro potrà essere portatore di non più di due deleghe.

Le riunioni dell'assemblea sono in regola pubbliche. Il Presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

E' facoltà del Presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 23 – Competenze

L'assemblea ordinaria:

1. Nomina e revoca i componenti degli organi sociali
2. Nomina e revoca il soggetto/i incaricato/i della revisione legale dei conti
3. Approva il bilancio
4. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.
5. Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
6. Delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
7. Delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso.

L'assemblea straordinaria delibera:

1. Sulle modifiche dello statuto sociale.
2. Sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

3. Sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'art. 33

Art. 24 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione. E' composto da sette componenti nominati dall'assemblea. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo devono essere volontari dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica **quattro anni** ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice etico ANPAS e dell'art. 2382 del codice civile. In caso di dimissioni o decadenza per qualsiasi motivo di un consigliere, il Consiglio può provvedere alla cooptazione. I membri cooptati devono essere confermati dalla successiva assemblea; in caso contrario deve essere convocata una nuova assemblea per la nomina del membro o dei membri mancanti. I consiglieri nominati per cooptazione o eletti dall'assemblea in sostituzione di quelli venuti a mancare, scadono comunque assieme agli altri già in carica.

2. Qualora il Consiglio si riduca a meno di cinque consiglieri originariamente eletti dall'assemblea, il Consiglio si intenderà decaduto e quindi si procederà a nuove elezioni. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'assemblea, elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento. Nomina altresì, anche successivamente, il Direttore Sanitario, il Segretario, il Comandante degli associati o Comandante dei Volontari.
3. Può inoltre assegnare altri incarichi e mansioni definendone poteri e responsabilità.
4. Le funzioni del Segretario e del Comandante degli associati sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti del Consiglio stesso e ai membri dell'organo di controllo, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di motivi di urgenza. In difetto di tali formalità e termini il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica.

Il consiglio si svolge normalmente alla presenza contestuale dei consiglieri partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione. Nei casi ritenuti opportuni ed indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni del consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti il consiglio si ritiene svolto nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante o il solo verbalizzante se anche il Presidente è videocollegato.

- 6. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario, da trascrivere in apposito libro.

Le elezioni del consiglio direttivo avverranno a scrutinio segreto mediante votazione di liste che dovranno essere depositate presso la sede dell'Associazione almeno trenta giorni prima del giorno delle votazioni.

Ogni lista, firmata da almeno 10 volontari, dovrà contenere **sette** nominativi, o il numero dei nominativi sufficienti a reintegrare il Consiglio quando le elezioni avvengono a causa di decadenza dei membri del Consiglio e di mancata approvazione della cooptazione.

Le liste saranno numerate ed ogni volontario potrà votare non più di una lista barrando il numero della lista prescelta.

Su ogni lista dovrà essere succintamente indicato il programma che i membri intendono conseguire nella loro gestione.

La lista che avrà ottenuto il maggior numero di consensi costituirà il nuovo Consiglio Direttivo.

Le liste dovranno rimanere affisse, prima delle elezioni, nella bacheca della sede durante i quindici giorni precedenti alla votazione.

Art. 25 – Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto d'interesse.

Art. 26 – Competenze

Il Consiglio Direttivo:

- 1. Predisporre le proposte da presentare all'assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21
- 2. Dà attuazione alle delibere dell'Assemblea
- 3. Approva i regolamenti non riservati alla competenza

dell'Assemblea

4. Delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi
5. Delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo Statuto nazionale di ANPAS
6. Delibera sulle domande di ammissione di nuovi volontari secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente Statuto
7. Adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di volontario
8. Assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge
9. Accetta eventuali lasciti, legati e donazioni
10. Adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'associazione

Art. 27 – Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.

Il Presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione.

Il Presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al vice presidente o ad altro componente del consiglio stesso.

Art. 28 – Organo di controllo

L'organo di controllo, istituito per libera decisione dell'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. Se ha forma monocratica, l'organo di controllo è costituito da un unico membro effettivo scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. Se ha forma collegiale l'organo di controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica quattro anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra i non volontari, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità di funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 29 – Competenze

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt.

5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

L'organo di controllo attesta inoltre che il bilancio sociale, ove ne ricorra l'obbligo, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 30 – Revisione legale dei conti

Ove ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'art. 31 del codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, o per autonoma determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti, ovvero una società di revisione.

La revisione legale dei conti può essere attribuita, da parte dell'assemblea, all'organo di controllo; in tal caso l'organo di controllo è costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 31 – Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere:

1. Il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale
2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico
3. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme e con le modalità previste nell'apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

Titolo V – Norme Finali

Art. 32 – Sezioni

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente statuto.

Art. 33 – Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs 3 luglio 2017, n 117, ad altre Pubbliche Assistenze operanti nella provincia di Reggio Emilia.

Art. 34 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le

disposizioni di legge vigenti in materia.

FIRMATO

ROLANDO LANDINI

TERESA DI GIROLAMO NOTAIO SIGILLO

"Certificazione di conformità di copia informatica a originale cartaceo" (art. 22, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche)

Certifico io sottoscritta dott.ssa Teresa Di Girolamo, Notaio iscritto al Ruolo del Distretto di Reggio nell'Emilia, con studio in Reggio nell'Emilia alla Via Emilia San Pietro n. 49, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato numero di serie 08 91 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato avente validità dal 05/08/2020 alle 14:29:59 UTC al 05/08/2023 alle 14:29:59 UTC), che la presente copia, redatta su supporto informatico composta di numero 27 (ventisette) fogli, è conforme al documento originale cartaceo, firmato a norma di Legge.

Ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche la copia di documento cartaceo formata su supporto informatico esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richiesta ad ogni effetto di Legge.

Reggio nell'Emilia, alla Via Emilia San Pietro n. 49, ventisei ottobre duemilaventi.

FILE FIRMATO DIGITALMENTE DAL NOTAIO TERESA DI GIROLAMO